

## STATUTO

### ART. 1

#### (Denominazione, sede e durata)

L'Associazione di volontariato denominata "**COMUNITA' MONTE BRUGIANA - ODV**" da ora in avanti denominata "Associazione", opera ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Essa ha sede nel Comune di Massa, via Brugiana n. 32.

L'Associazione intende operare anche nel sostegno alle attività degli Enti Accreditati della Regione Toscana nell'ambito delle dipendenze patologiche.

La sede può variare secondo il deliberato del Consiglio Direttivo in carica.

L'Associazione ha durata illimitata.

### ART. 2

#### (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione si fonda sull'iniziativa di cittadini volontari che intendono impegnarsi, attraverso l'assoluta gratuità delle prestazioni fornite dai propri aderenti, nel campo della prevenzione e del recupero umano e sociale in merito all'emarginazione, al disagio e alla devianza. L'Associazione, pertanto, senza finalità di lucro, speculazione privata né scopi politici, persegue obiettivi civici, solidaristici e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore: avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e



contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione contempla possibilità diversificate di intervento, quali, ad esempio, la realizzazione di Comunità di accoglienza e terapeutiche, Case-famiglia, Centri di aggregazione per la prevenzione del disagio sociale, esperienze comunitarie residenziali per la formazione dei volontari, ecc.

L'Associazione intende perseguire, quindi, nel rispetto delle norme statutarie, finalità di solidarietà mediante azioni erogabili in modo continuativo, attivo e diretto, volte alla prevenzione e rimozione del bisogno sociale con particolare attenzione alla fascia giovanile della popolazione.

L'Associazione intende promuovere iniziative tese alla gestione di strutture con le finalità indicate nella L.R.T. n. 51/2009 e successive modificazioni e del suo regolamento attuativo.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione, a titolo esemplificativo, opera mediante:

- a) la realizzazione e la promozione di comunità di accoglienza, assistenza e conduzione terapeutico-riabilitativa finalizzate al recupero di persone in condizione di dipendenza patologica allo scopo di rendere possibile il loro reinserimento nella società;
- b) la realizzazione e la promozione di interventi per la promozione umana e l'inserimento nella vita attiva di persone con difficoltà di adattamento nella vita sociale derivante da handicap fisici e/o psichici;
- c) promuovere l'acquisizione di conoscenze e competenze attraverso la fruizione di attività ergoterapiche;
- d) la realizzazione di case-famiglia e di accoglienza;
- e) la realizzazione o collaborazione a centri di aggregazione finalizzati alla prevenzione del disagio sociale;
- f) la realizzazione di esperienze comunitarie residenziali per la formazione dei volontari e/o operatori in apposite strutture;
- g) attivare in collaborazione con organismi di formazione accreditati percorsi specifici rivolti agli operatori volontari oppure ai fruitori dei servizi erogati;
- h) progettare, realizzare e gestire eventi, corsi ed attività di formazione ed orientamento.

L'Associazione, al fine di realizzare gli scopi sociali, potrà compiere tutte quelle operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari, finanziarie ritenute necessarie dagli aderenti.



**ART. 3**  
**(Destinatari)**

Principali destinatari degli interventi sono:

- Persone, di ambo i generi, con dipendenza patologica da sostanze.
- Persone con dipendenza patologica da sostanze, in condizione di coppia (anche con figli al seguito).
- Minorenni e giovani adulti/e con dipendenze patologiche.
- Persone con dipendenza da alcol.
- Persone con patologia da gioco d'azzardo.

Inoltre, l'Associazione è impegnata in opere di prevenzione, sia direttamente che in collaborazione con altre realtà del volontariato ed Istituzioni pubbliche.

**ART. 4**  
**(Principi e rete sociale)**

L'Associazione attenta al rapido evolversi delle problematiche sociali di disagio e consapevole che ciò comporta risposte articolate e molteplici, contempla e promuove l'attivazione di ulteriori risposte che i bisogni emergenti e le nuove povertà potranno rendere necessarie.

L'Associazione, facendosi carico di essere sempre fedele all'impegno di promozione umana e carità evangelica, rigetta qualsiasi forma di assistenzialismo ricercando invece le strade per un supporto reale alla persona, stimolandone il recupero della dignità e delle risorse.

Per meglio realizzare questo principio ispiratore, l'Associazione ritiene necessario mantenere contatti con tutti, singoli cittadini, opinione pubblica, Enti, Istituzioni pubbliche, private, religiose e di volontariato, al fine di:

- a) attivare sinergie progettuali ed operative;
- b) suscitare iniziative atte a realizzare condizioni umane ed ambientali per un superamento delle cause dell'emarginazione e per un positivo reinserimento dei soggetti in difficoltà;
- c) collaborare ed interagire con gli Enti e le Associazioni che si occupano dei problemi legati al mondo giovanile, al disagio e alla devianza.

L'Associazione garantisce ai suoi aderenti strumenti di formazione utili a:

- a) alla maturazione delle motivazioni che spingono al servizio di volontariato;
- b) all'acquisizione e al perfezionamento delle specifiche competenze tecnico-operative;
- c) alla verifica degli standard di preparazione ed operatività acquisiti, in una prospettiva di formazione ed aggiornamento permanenti.

**ART. 5**  
**(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al



minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Possono richiedere l'adesione tutti coloro che si ritrovano nelle finalità e nell'identità stessa dell'Associazione.

L'ammissione a socio, previa domanda scritta, è deliberata dal Consiglio Direttivo, in base ai criteri di adesione del presente statuto, dopo la verifica conseguente ad idoneo tirocinio di collaborazione con durata continuativa non inferiore a tre anni.

La domanda di ammissione a socio dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di aver svolto idoneo tirocinio oppure se Ente o Istituzione di svolgere attività compatibili con le modalità ed i fini statuari dell'Associazione;
- nel caso di altro Ente o Istituzione dovrà essere indicata la denominazione dello stesso.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

## **ART. 6**

### **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:



- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

#### **ART. 7**

##### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere ammessa nel caso che il socio danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione; oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci, o che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti associativi

L'esclusione avviene mediante deliberazione dell'Assemblea con voto palese e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 8**

##### **(Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;



c) Il Presidente;

d) Organo di controllo (se esistono i presupposti di legge).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## ART. 9

### (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) associato.

Qualora sia socio un'istituzione, questa è rappresentata da persona a ciò delegata con delega scritta dal rappresentante legale dell'Istituzione medesima.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

All'Assemblea possono partecipare gli aderenti non soci, questi non hanno diritto di voto ma possono essere interpellati come esperti o proporre mozioni che potranno essere accettate o respinte.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;



- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea inoltre:

- formula le direttive generali del programma dell'Associazione, definito ed attuato dal Consiglio Direttivo;
- prende visione della programmazione e del consuntivo delle attività svolte;
- sancisce la costituzione di nuovi ambiti d'intervento.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre voto favorevole dei 2/3 dei soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

## **ART. 10**

### **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Consiglio:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- propone all'Assemblea la costituzione di nuovi ambiti di intervento;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo, è costituito da numero 5 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.



È formato da:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- due Consiglieri.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la totalità dei componenti.

Delibera all'unanimità dei componenti su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Le cariche dei componenti il Consiglio Direttivo sono gratuite.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 11** **(Presidente)**

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

È responsabile con il resto del Consiglio Direttivo dell'attuazione degli scopi statuari e dei programmi dell'Associazione.

Presenta annualmente all'Assemblea dei soci i resoconti dell'amministrazione dell'Associazione.

La carica di Presidente del Consiglio Direttivo può essere rinnovata.



Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compreso il potere di firma, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 12**

##### **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, non sarà necessario se non superati i limiti di Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al c. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 13**

##### **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 14**

##### **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



**ART. 15**

**(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 16**

**(Risorse economiche)**

L'Associazione attua le proprie finalità con i contributi dei soci, degli aderenti non soci di Enti Pubblici e privati e con eventuali elargizioni che possono pervenire da parte di Aziende, Associazioni e privati cittadini.

L'Associazione potrà anche ricevere donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e, inoltre percepire proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Può inoltre stipulare convenzioni per servizi da essa prestati.

Viene esplicitamente esclusa la possibilità di richiedere ai familiari dei destinatari degli interventi dell'Associazione, qualsiasi partecipazione economica.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

**ART. 17**

**(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**ART. 18**

**(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino i 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino un milione di euro annuo, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro



unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### **ART. 19**

##### **(Libri)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo se previsto;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi in qualsiasi momento facendone richiesta scritta al Presidente e indicando specificatamente quale documento intendono esaminare.

#### **ART. 20**

##### **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività e anche per la responsabilità civile verso i terzi.



**ART. 21**

**(Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

**ART. 22**

**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto in beneficenza con quote non superiori a € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), nei termini e nelle forme di legge consentite - previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri enti del Terzo Settore che abbiano fini compatibili con gli scopi dell'Associazione.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 23**

**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMS UT MASSA-CARRARA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1590  
 ATTO PRIVATO SERIE 3  
 STIPULATO IL 26/10/2020 REGISTRATO IL 02/11/2020  
 NUMERO ELENCO ATTI 3001590

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92017760452 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CO  
 ID. TELEMATICO: TZR20L001590000MD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO  
 N.ORD. COD.FISC.  
 1 - 92017760452

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE

|   |                                                                   |      |
|---|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI |      |
|   | VALORE DICHIARATO :                                               | 0,00 |
|   | DANTI CAUSA SOGGETTI:                                             | 1    |

